

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 1994

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1995

(94/456/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 15, secondo comma dell'accordo precitato, la Comunità e la Repubblica di Guinea hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo allegato all'accordo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 24 febbraio 1994 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che grazie a questo protocollo i pescatori della Comunità continuano a fruire di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1995;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che il nuovo protocollo venga approvato quanto prima; che, a questo fine, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data in cui scade il protocollo esistente;

considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1995.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. MIKROUTSIKOS

⁽¹⁾ GU n. L 111 del 27. 4. 1983, pag. 1.